

INARSIND

ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE
DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI
LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI

**ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI
PROFESSIONISTI ITALIANI INARSIND**

REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 40 DELLO STATUTO

ART.1

E' costituito ai sensi dell'art. 3 dello statuto dell'Associazione di intesa sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani Inarsind il regolamento di attuazione.

ART. 2

Il presente regolamento potrà essere variato con motivazione con delibera del consiglio direttivo nazionale per essere sottoposto alla successiva approvazione dell'assemblea nazionale, convocata in seduta ordinaria.

ART. 3

Il numero minimo di iscritti ordinari per costituire una Associazione Territoriale, come previsto dall'art. 3 comma 4 dello statuto, al momento della fondazione, qualunque sia il numero di iscritti alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti dell'area territoriale interessata, è pari a 15. Entro tre anni dalla sua fondazione l'Associazione Territoriale dovrà raggiungere il seguente il numero minimo a:

- 15 per ambiti territoriali con iscritti alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti fino a 1.500;
- 30 per ambiti territoriali con iscritti alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti fino a 3.000;
- 50 per ambiti territoriali con iscritti alla Cassa di Previdenza degli ingegneri e architetti liberi professionisti oltre 3.000.

ART. 4

Le associazioni esistenti alla data di approvazione dello statuto dovranno raggiungere e mantenere il numero minimo come sopra indicato a partire dal terzo anno a quello successivo l'approvazione dello Statuto e del presente Regolamento.

Il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti per tre anni consecutivi sia per le Associazioni Territoriali esistenti che per quelle fondate successivamente alla data di approvazione dello statuto costituisce di fatto "accertata non funzionalità" dell'Associazione Territoriale secondo quanto stabilito dall'art. 11 comma 1-J dello Statuto.

ART. 5

Il contributo annuale dovuto dai soci sostenitori, di cui all'art. 4 dello Statuto, non potrà essere inferiore a 10 (dieci) volte la quota ordinaria di iscrizione.

ART. 6

Il numero dei componenti del Consiglio direttivo nazionale, di cui all'art. 10 dello Statuto, sarà pari a 7 (sette) qualora il numero degli iscritti ordinari al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni sia inferiore o uguale a 1000 (mille) unità e/o il numero delle Associazioni Territoriali sia inferiore o uguale a 25, sarà pari

a 9 (nove) qualora il numero degli iscritti ordinari al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni sia superiore a 1000 (mille) unità e/o il numero delle Associazioni Territoriali sia superiore a 25.

Art. 7

Il presente regolamento fa parte integrante dello statuto e potrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale o qualora modifiche legislative lo rendessero opportuno su iniziativa e a cura del Consiglio Direttivo Nazionale per essere approvato dall'Assemblea Nazionale.

Roma, 02.03.2016